Istituto Comprensivo Camaiore 1
Via Andreuccetti n. 13
55041 Camaiore (LU)
Tel.: 0584/989027
E-mail: luic82900x@istruzione.it
PEC: luic82900x@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale: www.camaiore1.edu.it

Protocollo di Accoglienza e Inclusione Alunni B.E.S.

a.s. 2024/2025



"Ognuno cresce solo se sognato" (Danilo Dolci)

ELABORATO DALLA COMMISSIONE E DALLE FF.SS INCLUSIONE

Dott.ssa Marcucci Silvia

Dott.ssa Tartarelli Alessia

Dott.ssa Zappelli Fleda

Premessa 3

Finalità del protocollo 5

Cosa sono i Bes 6

L'osservazione 6

Chi sono gli studenti con B. E. S. 7

Ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti 8

Area 1: Disabilità

Normativa 13

Figure di riferimento 14

Procedura di accoglienza 16

Certificazione delle competenze 18

Documenti e strumenti per l'inclusione 19

Area 2: DSA

Normativa 24

Procedura di accoglienza 28

Documenti e strumenti per l'inclusione 32

INVALSI PER TUTTI GLI ALUNNI CON BES 35

Area 3: Svantaggio socio-culturale 36

Normativa 38

Individuazione 39

Procedure di accoglienza 40

Protocollo farmaci 45

Istruzione domiciliare 46

Premessa

L'Istituto si propone di potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. Il Protocollo di Accoglienza costituisce la linea guida di informazione riguardante le procedure e le pratiche didattiche per l'inclusione di questi alunni, comprendenti tre grandi categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quello dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

L'adozione del presente Protocollo di Accoglienza nasce dall'esigenza di definire ed adottare pratiche condivise nel nostro Istituto finalizzate ad includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, sociale, culturale, alla pari degli altri alunni, insieme agli altri, senza alcuna discriminazione; in modo tale da assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico e formativo.

L' adozione del presente Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92 e nella "Direttiva BES" del 27/12/2012.

Tutte le azioni necessarie all'adozione del protocollo, configurandosi sia come attività di insegnamento sia come attività funzionali all'insegnamento, saranno previste all'interno delle quaranta ore dedicate alle attività collegiali (art. 28 e art. 29 c.c.n.l. 2007).

Il **Protocollo di Accoglienza** è rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali e si propone di:

- consentire il pieno diritto all'istruzione e formazione di tale tipologia di studenti garantendone l'integrazione e l'inclusione;
- definire pratiche condivise, ovvero" un'alleanza educativa" tra tutto il personale all'interno del nostro Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva al fine di ottenere una vera inclusione scolastica;
- facilitare l'ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali (Comune, USL, USR, Provincia, Cooperative, Enti di formazione).

Il **Protocollo di Accoglienza** delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza)
- educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe.)
- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del "Progetto di Vita").

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

A tal fine si intende:

- creare un ambiente accogliente e di supporto ;
- sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;
- promuovere l'attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
- centrare l'intervento sulla classe in funzione dell'alunno;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l'utilizzo di facilitatori e l'analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.

Per raggiungere le finalità individuate, il Protocollo di Accoglienza è strutturato in diversi percorsi:

● Saranno curati i rapporti con specialisti e istituzioni locali sia per la realizzazione di eventuali "Progetti integrati", sia per la stesura congiunta del Profilo Dinamico Funzionale o Profilo di Funzionamento e del Piano Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità o del Piano Didattico Personalizzato relativo agli alunni con BES.
● Si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell'alunno a quello del gruppo classe ed accanto al necessario intervento individualizzato o personalizzato, saranno privilegiate comunque le attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell'integrazione.
● Saranno previsti incontri di continuità con i diversi ordini di scuola con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
● Per gli alunni con BES, gli insegnanti si riuniranno al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Educativi Individualizzati e/o Piani Didattici Personalizzati.
● Per tutti i BES verrà promossa una rete di collaborazione con gli enti locali per supportare il percorso educativo didattico pianificato ,attraverso verifiche iniziali intermedie e finali .
● Per gli alunni con disabilità saranno fornite griglie osservative per effettuare il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi dell'apprendimento che l'alunno manifesta e moduli per la compilazione dei PEI.

Cosa sono i bisogni educativi speciali

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES) si basa su una visione globale della persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della Classificazione Internazionale del Funzionamento, disabilità e salute *(International Classification of Functioning, disability and health*) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS 2001).

Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 viene riconosciuto che "*ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta*". In quest'ottica, i soggetti con Bisogni Educativi Speciali sono tutte quelle persone in cui i bisogni educativi normali (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, ecc) incontrano maggiore difficoltà nel trovare risposte a causa di qualche problematicità nel loro "human functioning"..
L'insieme dei provvedimenti adottati chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.

DESTINATARI:
Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

1. **gli alunni disabili** (certificati secondo la Legge Quadro n° 104/92);
2. **alunni con DSA** (certificati dalla aziende sanitarie accreditate e/o da privati);
3. alunni con **altre tipologie di certificazioni** (ADHD, DOP, Borderline…);
4. gli alunni **in via di certificazione** o in osservazione medica;
5. gli alunni **stranieri** la cui mancata conoscenza della lingua italiana compromette il raggiungimento degli obiettivi previsti per la classe di appartenenza;
6. alunni in disagio socio-culturale, economico o familiare;
7. alunni in **disagio scolastico** che manifestano insufficienze reiterate nel tempo;
8. alunni i cui diritti siano stati violati.

La stessa Direttiva identifica tre grandi sotto-categorie di alunni con BES che si ascrivono a problematiche diverse:

AREA 1. **Disabilità**
AREA 2. **Disturbi Evolutivi Specifici (D.E.S.)**
AREA 3. **Svantaggio e/o disagio**

Bisogni educativi speciali

L'osservazione e l'individuazione

L'esigenza di occuparsi in modo efficace ed efficiente degli alunni che hanno una difficoltà di funzionamento educativo e di apprendimento presuppone la necessità di:

- accorgersi in tempo delle difficoltà e delle condizioni di rischio
- far riferimento all'osservazione delle prestazioni nei vari ambiti educativi
- far leva sulle competenze psicopedagogiche di tutti i docenti nell'osservazione sistematica delle difficoltà degli alunni
- operare una ricognizione sistematica dei BES presenti nella scuola e delle tipologie di interventi personalizzati progettati per questi alunni

Riguardo l'individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 fornisce chiarimenti in merito a questo punto: «*Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni*».

«*Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso*».

Chi sono gli studenti con B. E. S.

1. **Alunni con disabilità**, *regolati dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (certificati dall'ASL); hanno diritto al docente di sostegno e si redige il PEI.*

2. **Alunni con Disturbi evolutivi specifici (come DSA, deficit di attenzione e iperattività (ADHD)** L. 53/2003 e 170/2010)**;***si redige il PDP.*

3. Alunni con **svantaggio socio-economico, linguistico, culturale** (stranieri e altro).
(individuati attraverso: segnalazione dei servizi sociali, dichiarazione del CDC con relazione firmata dal Dirigente Scolastico). Non ha diritto al sostegno e il CDC può decidere di redigere il PDP.

Nel caso di alunni in disagio scolastico, ossia che ottengono risultati insufficienti reiterati nel tempo per carenza di impegno, svogliatezza, rifiuto dello studio od altro e laddove siano presenti assistenti sociali e/o collaborazioni con Centri di aggregazione, è previsto il "Patto contratto".
Per questi casi i docenti dovranno darne comunicazione al D.S e chiedere eventualmente il supporto della Commissione Bes.

Qualora la famiglia non collabori e non firmi il PDP verrà messo a verbale ed allegato al PDP che comunque verrà attuato.

Ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti nei confronti di tutti gli alunni BES

RUOLO ***Chi?***	**FUNZIONE** ***Fa cosa?***	**MODALITÀ** **Come?**
Dirigente Scolastico	Favorisce e promuove tutte le attività legate all'inclusione per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni	
	Nomina i componenti del GLI	Atti amministrativi
	Presiede il GLI	
	Invia all'ufficio Scolastico Regionale la richiesta di organico di sostegno dopo aver raccolto le osservazioni e i pareri del GLI	
	Trasmette, sulla base dei PEI, la richiesta agli enti preposti delle misure di sostegno ulteriori a quello didattico (AEC)	
	Procede all'assegnazione definitiva delle risorse in termini "funzionali"	
	Promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti	
	Promuove azioni di sensibilizzazione per genitori, docenti e studenti	
	Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico.	Accordi o Intese con enti e/o associazioni
F.S. Area 1 Inclusione	Coordinano e curano gli interventi attraverso cui la scuola accoglie e accompagna gli studenti con BES	Incontri con i docenti del precedente ordine o grado di scuola Monitoraggio dell' applicazione del protocollo di accoglienza
	Rilevano situazioni di svantaggio e/o difficoltà di studio	Documentazione fornita alla scuola Colloqui con le famiglie
	Forniscono indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica	Materiale didattico formativo/informativo adeguato Conversazioni collettive
	Collaborano all'individuazione di strategie inclusive	
	Offrono supporto ai colleghi riguardo gli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti	
	Curano la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto	richiesta ausili
	Curano i rapporti con l'ASL e altri Enti per la risoluzione di problemi generali e specifici relativi agli alunni con BES Supporta i docenti nell'attuazione dei PEI e PDP	Riunioni GLO (dove richiesto)

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)	Supporta il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del PAI al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno)	PAI
	Formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo	PAI
	Elabora e approva il PEI	Modello PEI adottato dalla scuola
Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)	Verifica il PEI monitorando l'efficacia degli interventi progettati	monitoraggi e o verifica
	Individua gli interventi e le risorse necessari all'inclusione sia per l'anno in corso che l'anno successivo	PEI
	Discute e delibera entro il mese di giugno il Piano per l'Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES redatto dal Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI)	Analisi del PAI
Collegio dei docenti (C.d.d.)	Approva, all'inizio di ogni anno scolastico, una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare per l'inclusione proposta dal GLI	
	Verifica, al termine dell'anno scolastico, i risultati raggiunti	
Team dei docenti e Consiglio di classe (C.d.c.)	Esplicita nel Piano dell'Offerta Formativa (PTOF): un concreto impegno programmatico per l'inclusione; criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti	PTOF
	Rileva, indica e riconosce alunni con BES sulla base di: documentazione clinica presentata dalla famiglia agli atti della scuola, elementi oggettivi (es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali, Tribunale dei minori, relazioni di uno specialista…) considerazioni pedagogiche e didattiche.	Colloqui con le famiglie Conversazioni collettive Didattica metacognitiva Monitoraggio
	Verbalizza e motiva le rilevazioni effettuate e le decisioni assunte	Verbale della riunione
	Delibera l'adozione di un percorso individualizzato o personalizzato (PEI o PDP)	
	Partecipa, per gli alunni diversamente abili, d'intesa con l'ente comunale, gli specialisti e la famiglia, alla pianificazione di un progetto individuale finalizzato allo sviluppo armonico dell'alunno	Progetto individuale (raccordo nel PEI)
	Redige, per gli alunni con Disturbi evolutivi specifici, il PDP	Piano Didattico Personalizzato
	Individua gli strumenti compensativi e le misure dispensative	Indicazioni presenti

		nella documentazione clinica; Conversazioni collettive Didattica metacognitiva
	Redige, per gli alunni in situazione di svantaggio e/o disagio un PDP con l'indicazione delle strategie didattico- educative di intervento, eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, le modalità di verifica e valutazione; Per gli alunni in situazione di disagio scolastico un Patto contratto con l'indicazione delle strategie didattico- educative di intervento, eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, le modalità di verifica e valutazione	Piano Didattico Personalizzato; Patto Contratto
	Monitora l'efficacia degli interventi progettati e propone eventuali modifiche del PDP/PEI/Patto Contratto	Osservazione in itinere monitoraggio e verifica docenti
Coordinatore	Si assicura che tutti i docenti prendano visione della documentazione relativa agli alunni con BES presenti nella classe	
	Organizza e coordina la stesura del PDP/Patto contratto	Incontri collegiali
	Collabora con i colleghi per la messa in atto delle strategie di intervento, l'utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con BES	
	Valuta, con la famiglia, l'opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe.	Colloqui con le famiglie
	Ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni della sua classe	
	Coordina la rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'inclusione.	

Docente di sostegno	Prende visione di tutta la documentazione relativa all'alunno DIVA che ha in carico. Accoglie e altra eventuale documentazione e ne da una copia al referente affinché sia inserita nel fascicolo Personale dell'alunno (periodicamente aggiornato). Avverte tempestivamente e il Referente dell'arrivo di nuova documentazione Contribuisce alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi didattici - educativi prefissati e valuta i risultati del suo intervento Ove possibile contatta i docenti che lo hanno preceduto nel lavoro didattico al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni	Tutta la documentazione presente nel fascicolo personale riservato. P.E.I.

Area1 – Disabilità

A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICDH) in cui veniva dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell'individuo, l'ultima classificazione l'OMS fa riferimenti a termini che analizzano la salute dell'individuo in chiave positiva. Infatti **l'ICF** (Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), testo approvato il 22 Maggio 2001, si concentra sullo stato di salute degli individui, ponendo una correlazione‑ interazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge‑quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

D.lgs. 16 gennaio 2017 n. 378 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"

DPCM 23 febbraio 2006 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 4 agosto 2009

D.P.R. 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"

D.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" **D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 "**Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"

O.M. M.I.U.R. 2 maggio 2018 n. 350 "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie."

D.L. 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza Scuola-Lavoro a norma dell'art. 4 della L. 53/2003."

L. 18 agosto 2015 n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie"

D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"

D.lgs. 7 agosto 2019 n. 96 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 Aprile 2016 n.6"

Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023 " Disposizioni correttive al D.I. n. 182 del 29/12/2020, recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66"

Decreto legislativo n. 62 del 2024.
terminologia in materia di disabilità a seguito dell'entrata in vigore del decreto

L'art. 4 del decreto legislativo n. 62 del 2024 (in vigore dal 30 giugno 2024), ha aggiornato la terminologia in materia di disabilità, al fine del rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità.

Figure di riferimento

Il Dirigente Scolastico

L'alunno con disabilità (L.104/92) ha diritto al Docente di Sostegno, per cui il Dirigente Scolastico, su proposta del GLO:

- assegna le ore in funzione delle risorse assegnate alla scuola;
- stabilisce la classe in cui verrà inserito l'alunno, nel rispetto della normativa vigente;
- assegna, in accordo con la F.S., il docente di sostegno alla classe in base alle competenze specifiche.

La Funzione Strumentale

- Coordinamento Gruppo di lavoro
- Relazioni con il DS
- Incontri e raccordo con le figure di sistema
- Supporto ai componenti del Gruppo di lavoro nello svolgimento delle attività
- Protocollo accoglienza BES
- Aggiornamento Piano Inclusione
- Organizzazione GLI
- Supporto al DS per assegnazione docenti sostegno alle classi (in condivisione con i Collaboratori del Dirigente)
- richiesta del personale A.E.C. per l'a.s.2024/25
- Supporto alla Segreteria scolastica (progetti, piattaforme USR, SIDI, ISTAT, USP, CRED ..)

- Controllo PIS/PEI in collaborazione con il Gruppo di Lavoro
- Contatti con ASL e Ufficio Scolastico Territoriale (dott.ssa Abbracciavento)
- Coordinamento orari insegnanti di sostegno e AEC di tutto l'Istituto
- richiesta del personale A.E.C. per l'a.s.2024/25
- Gestione Fondi PEZ 2024/25: proposta laboratori presenti in piattaforma CRED; contatti con il CRED e Enti Terzo Settore; distribuzione delle risorse assegnate e gestione di tutta la modulistica.
- Giornata Internazionale per persone con disabilità 3 dicembre in collaborazione con FS PTOF
- Incontri organizzativi con referenti Servizi sociali dei minori del Comune, referente Coop, Centri Aggregazione ed Educativa territoriale.
- Richiesta mediazione linguistica , coordinamento con mediatori, coordinamento progetto di alfabetizzazione per alunni stranieri
- Contatti con Servizi sociali per i minori in carico
- Organizzazione, convocazioni e partecipazione Incontri Servizi per i minori (AASS, CREA, Educativa territoriale, scuola, famiglie)

Il Docente di Sostegno

- Promuove le azioni educative e didattiche finalizzate all'integrazione scolastica e all'inclusione sociale dell'alunno e degli studenti della classe assegnata.
- Mette in atto adeguate modalità relazionali tra Docenti, alunni della classe e altri soggetti coinvolti nel processo formativo dell'alunno con disabilità: Genitori, Operatori Sanitari dell'ASL, Assistenti all' autonomia e della comunicazione, Personale scolastico ed extrascolastico, per rendere efficace l'inclusione nella prassi educativa.
- Partecipa alla programmazione educativo‑didattica della classe.
- Attiva le procedure di sistema per il passaggio delle informazioni che riguardano l'alunno con disabilità: conoscenza della documentazione, condivisione, coordinamento delle figure coinvolte nel processo d'inclusione.
- Verifica e valuta le dinamiche comunicative dell'alunno nel gruppo classe, attraverso il proprio contributo pedagogico nella gestione delle attività programmate.
- Supporta il Team docente e/o Consiglio di classe, riunito nel GLO, nella progettazione e stesura del P.E.I.
- Attua tecniche di sostegno e strategie didattiche in attività individualizzate, adeguate per il recupero e/o il potenziamento delle abilità scolastiche dell'alunno.
- Collabora con i docenti curriculari nelle scelte metodologiche inclusive del contesto classe.

Il team docente e il consiglio di classe

La presa in carico e la responsabilità educativa e didattica dell'alunno con disabilità spettano a tutti i Docenti ognuno nel proprio ruolo e nelle proprie competenze didattiche specifiche.
Il Consiglio di classe riunito e i docenti nel GLO redige il PEI. Le valutazioni didattiche intermedie e finali sono di competenza del Team docente e/o Consiglio di classe.

Il GLO

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo dell'alunno con disabilità (L.104/92) , è composto da : Dirigente Scolastico, F.S. Inclusione, Docente di sostegno, Docenti curricolari, Operatori Sanitari dell'U.V.M., Assistenti sociali, Famiglia, eventuali Assistenti all'autonomia e alla comunicazione, esperti esterni.

Le attività specifiche e i compiti assunti dal GLO promuovono l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale dell'alunno con disabilità, tenuto conto dei bisogni individuali rilevati nei diversi ambiti; delle risorse personali e strumentali che la scuola e gli Enti preposti possono sostenere (accordi di programma).

Nella prassi educativo-didattica, le azioni condivise dal Gruppo di Lavoro confluiscono nella programmazione delle attività commisurate ai bisogni rilevati, finalizzate alla formazione globale dell'alunno; si concretizzano nella stesura del Piano Educativo Individualizzato.

La famiglia

I genitori o i tutori dell'alunno sono parte integrante del modello organizzativo della scuola:

- se intendono avvalersi dei diritti stabiliti dalla Legge 104/92, producono alla scuola la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica dell'ASL U.O. della N.P.I. di appartenenza: Attestazione di Handicap, redatta secondo i Codici ICD10 e Diagnosi funzionale/Profilo di Funzionamento;
- sono coinvolti nelle scelte educative e didattiche che la nostra scuola propone;
- partecipano agli incontri del GLO programmati per la stesura, la verifica e la valutazione del PEI;
- hanno facoltà di chiedere o di rifiutare il supporto didattico del docente di sostegno;
- collaborano con i docenti della classe, il docente di sostegno e la F.S. Inclusione nelle azioni del processo educativo e formativo dell'alunno.

Assistente specialistica per disabili con gravi difficoltà nelle autonomie personali

La scuola attiva azioni prioritarie per i **Servizi di Assistenza** destinati agli studenti con disabilità che hanno gravi difficoltà nelle autonomie personali (*Legge 104/92*).

Ruolo dell'Assistente dell'Autonomia o della Comunicazione

- Collabora nella programmazione e nell'organizzazione delle attività scolastiche, in relazione alla realizzazione del progetto educativo.
- Mette in atto strategie comunicative di continuità ai percorsi educativo-didattici e quelli pedagogici del piano di assistenza.
- Favorisce il collegamento tra scuola e territorio, in funzione del progetto di assistenza dello studente.
- Supporta il Team docente e/o Consiglio di classe, riunito nel GLO, nella progettazione e stesura del P.E.I.

Procedura di Accoglienza per Alunni con disabilità

La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria dell'Istituto nei termini prestabiliti.

Le pratiche d'iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi dell'iscrizione degli studenti. L'assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni deve verificare la presenza di certificazione medica all'interno dei moduli e comunicare al Dirigente Scolastico e alla Figura Strumentale eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado, per garantire una comunicazione efficiente ed una continuità didattica efficace.

Il Dirigente Scolastico e la FS accertano che la certificazione specialistica sia aggiornata e completa e stabiliscono, laddove si ritiene opportuno, un colloquio con la famiglia.

Attraverso il progetto di continuità e durante i GLO finali tra i diversi ordini di scuola, viene assicurato il passaggio di notizie sugli alunni diversamente abili attraverso incontri tra docenti curricolari e di sostegno (oltre ad eventuali educatori) della scuola di provenienza e docenti curriculari, con la presenza

della FS Inclusione della nuova scuola.

Le modalità di verifica e di valutazione degli alunni con disabilità hanno i seguenti riferimenti normativi:
• il Regolamento di valutazione, DPR 22 giugno 2009, n. 122,
• il D.L. 62/2017, norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107,
• il D.L. 66/2017, norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Ai sensi dell'art. 9 c. 1 del DPR 22/09 "La valutazione degli alunni con disabilità certificata (...) è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato (...) ed è espressa con voto in decimi (...)".

Ai sensi del D.lgs. 66/17 (modif. dal D.lgs. 96/19 art 7 c. 2/d) "Il PEI…. esplicita le modalità di sostegno didattico, (...) le modalità di verifica, i criteri di valutazione, (...) la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata".

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: "L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato." (D.lgs 62/ 17 art. 11 co.3).
ESAME DEL PRIMO CICLO
"Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato. Per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale." (D.lgs 62/ 17 art.11 co 5)
Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Pertanto, nel Primo Ciclo, ossia nella scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la programmazione

è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato (…)" (D.lgs 62/ 17 art.11 co 8)
I candidati con disabilità che svolgono le prove d'esame possono:
• avvalersi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico;
• se necessario la commissione d'esame, sulla base del PEI, può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso compiuto in relazione ai livelli di apprendimento iniziali;
• le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame.

Nel nostro Istituto dall'a.s. 2023/2024 si redige un documento "VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE – RELAZIONE DI PRESENTAZIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO" contenente la tipologia delle prove, gli strumenti compensativi previsti, le esigenze dell'alunno e i criteri di valutazione.
Viene compilato dal Consiglio di Classe e allegato alla documentazione prevista in sede d'esame.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze per la scuola primaria è prevista al termine della classe quinta e per la scuola secondaria di primo grado al termine della classe terza.
Il Ministero con il DM n. 742/2017 ha adottato due modelli nazionali di certificazione delle competenze: A (per la scuola primaria) e B (per la scuola secondaria primo grado).
In questi modelli si definiscono, per mezzo di enunciati descrittivi, i diversi livelli di acquisizione delle competenze; non sono modificabili, per cui vanno utilizzati anche per gli alunni con disabilità.
Considerato che la valutazione degli apprendimenti per gli allievi con disabilità, in qualsiasi forma la stessa sia proposta, deve essere sempre coerente al PEI, il succitato DM 742 ha previsto che il documento (il modello nazionale) possa essere accompagnato da una nota esplicativa, che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.
La certificazione delle competenze spetta al team docenti e al consiglio di classe ed è possibile definire le note esplicative da inserire nella certificazione, riguardanti:

- la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;
- la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;
- la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.

Nel caso in cui il modello di certificazione nazionale risulti assolutamente non compatibile con il PEI, lo

stesso modello può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Ricordiamo che la certificazione delle competenze viene redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni della scuola primaria al termine della classe quinta e agli alunni della classe terza della scuola secondaria che superano l'esame.

Documenti e strumenti per l'inclusione

Profilo di funzionamento (documento previsto dalla legge 66/2017 ed entrato in vigore dal settembre 2019 ma ancora non attuato)

Il profilo di Funzionamento consente di descrivere il funzionamento delle persone secondo il modello bio‑ psico‑sociale sulla base della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

È il documento propedeutico alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale e definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica.

È redatto dall'unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) con la collaborazione dei genitori dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione, nella massima misura possibile, dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico della scuola.

Il documento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Piano educativo individualizzato (PEI)

Il PEI descrive il progetto per il singolo studente, elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità e del profilo di funzionamento ed avendo particolare riguardo dei facilitatori e delle barriere secondo la prospettiva bio‑psico‑sociale alla base dell'ICF. Il documento:

- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzazione di un ambiente di apprendimento idoneo al soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- esplicita le modalità di sostegno didattico, **c**ompresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Il Piano educativo individualizzato è redatto, di norma, entro novembre, ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

La normativa prevede la possibilità della stesura di due tipologie di PEI:

- **PEI curricolare (o per obiettivi minimi)**, riconducibile ai programmi ministeriali, che se svolto regolarmente condurrà al rilascio del diploma. Al suo interno i docenti delle singole discipline devono indicare quali sono gli obiettivi minimi che garantiscono l'essenzialità dei contenuti.
- **PEI differenziato**, con una programmazione significativamente diversa da quella della classe, finalizzata al conseguimento di obiettivi didattici non riconducibili ai programmi Ministeriali. I docenti devono indicare i contenuti.

La scelta tra PEI semplificato e PEI differenziato va concordata con la famiglia. Solo con il consenso della famiglia può essere fatta menzione esplicita sul documento di valutazione che gli obiettivi del PEI non sono riconducibili ai programmi ministeriali. Qualora la famiglia non condivida questa scelta, l'alunno non può essere considerato in situazione di disabilità e quindi viene meno il suo diritto ad un PEI e a una valutazione differenziata.

Profilo dinamico funzionale (PDF)

La normativa (DLs 66/17) ha abrogato il profilo dinamico funzionale e il DI 153 del 2023 ha aggiunto al DI 182 un nuovo comma all'art. 23 sulle norme transitorie, il n, 6, che dice:
«6 – In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato». L'espressione "ove compilato" indica chiaramente che non è più considerato indispensabile.

L'espressione "ove compilato" non si riferisce alla presunta natura facoltativa della compilazione del documento, ma al fatto che in altre regioni d'Italia sono stati adottati in passato, documenti differenti.

Pertanto, la norma da considerare per la compilazione del PDF rimane al momento il DPR del 27/02/94 (art 4c.4)"
In assenza di Profilo di funzionamento, i documenti che devono essere redatti sono, al momento, il Profilo dinamico funzionale e il PEI, come chiaramente riportato nel Decreto 182 del 2023 all'art. 14.

Le Prove per gli allievi con certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio *PEI – Piano Educativo Individualizzato*. In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.

Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione. L'eventuale presenza del docente di sostegno deve essere però organizzata in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle Prove per gli

altri allievi.

Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate secondo quanto previsto dal consiglio di classe ad esempio nel formato per sordi o in Braille, non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell'INVALSI.

Visite e viaggi di istruzione

Come da normative in vigore (Legge 104/92) "gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite (Nota n. 645 dell'11/04/2002) sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione, per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dell'alunno disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

In merito alla scelta di un accompagnatore le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell'insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, ma i docenti, all'interno del team docente o del consiglio di classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'alunno disabile, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe.

In situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap si può predisporre ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante le gite e/o visite d'istruzione, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne.

Area 2 - Alunni con disturbi evolutivi specifici

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 8 ott.2010, n. 170 «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»

Decreto 5669 del 12 luglio 2011 Il Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011 è stato emanato in attuazione dell'art. 7, comma 2, della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con D.S.A allegate al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2012

Accordo Stato-Regioni 24 luglio 2012 per attivazione percorso diagnostico: Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)"

Decreto MIUR 17.04.2013, prot. n. 297: Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA.

Alunni con DSA

I *disturbi specifici di apprendimento* (**DSA**) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se l'alunno è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- *Dislessia*, disturbo nella lettura
- *Disortografia*, disturbo nella scrittura
- *Disgrafia,* disturbo nella grafia
- *Discalculia*, disturbo nelle abilità di numero e di calcolo

Nel mese di Gennaio 2022, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato le "**Nuove Linee Guida sulla Gestione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)"**, documento ufficiale di aggiornamento e di integrazione rispetto alle precedenti raccomandazioni sui DSA e quindi guida rinnovata per tutti i professionisti che operano in tale ambito clinico, valutativo-diagnostico e riabilitativo.

- *Disturbo della Comprensione del Testo.*

Il disturbo della Comprensione del Testo è una questione fondamentale (già trattata dalle precedenti Consensus Conference ma rimasta irrisolta) affrontata nelle Nuove Linee Guida 2022 e motivata dalla ridefinizione del Disturbo di Lettura proposta dal DSM, con la necessità di specificare se le difficoltà di lettura riguardano la decodifica o la comprensione del testo.
Le attuali Linee Guida chiariscono che il Disturbo di Comprensione presenta caratteristiche distinguibili dal disturbo di decodifica e può definirsi tale quando non è la conseguenza di una compromissione nella decodifica.

Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono fragilità di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

È da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo.

Alunni con disturbi evolutivi specifici non DSA

Per Disturbi Evolutivi Specifici non DSA, si intendono i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o, più in generale, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non verbale o – più in generale ‑ di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104) ricomprendendo (per la comune origine nell'età evolutiva) anche il Disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD) e il funzionamento intellettivo limite (FIL) che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

In questa area possono, inoltre, essere ricompresi anche altri disturbi, non espressamente menzionati nella Dir. Min. 27/12/ 2012, che con notevole frequenza sono in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio (DOP), disturbo della condotta (DC), disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, etc.

Individuazione

I Disturbi Evolutivi Specifici, di norma, vengono individuati sulla base di specifica certificazione (*certificazione specialistica ai sensi della L. 107/2010* per i DSA o *diagnosi clinica con profilo funzionale* per gli altri DSE), rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate, presentata dalla famiglia al momento dell'iscrizione.

Nel caso in cui i docenti, nello svolgimento delle normali attività didattiche, dovessero riscontrare evidenze di un possibile disturbo evolutivo, non riconosciuto o non manifestato durante il percorso scolastico precedente e, quindi, in assenza di certificazione, provvedono a darne segnalazione alla F.S. e la seguente procedura:

- ulteriore osservazione, da parte del team docente o dell'intero consiglio di classe, delle prestazioni nei vari ambiti interessati dal disturbo
- attivazione di percorsi didattici mirati al recupero e/o potenziamento delle difficoltà, da parte dei docenti della classe, messi in atto per un determinato periodo;
- verificata la persistenza delle difficoltà, sarà necessario comunicare alla famiglia quanto riscontrato attraverso una relazione scritta e messa agli atti della scuola, al fine di sollecitare l'attivazione di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti.

<u>Si sottolinea che:</u>

- La diagnosi, senza certificazione, rilasciata da soggetti privati non accreditati non è ritenuta valida ai fini del riconoscimento del diritto di attuazione della L. 170/10 per alunni con DSA, anche se si può procedere alla stesura di un PDP;
- La diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste;

- La diagnosi è valida per l'intero ciclo scolastico, è possibile aggiornare il profilo e ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia, sempre con una relazione scritta, o su iniziativa della famiglia.

Procedura di Accoglienza per Alunni con Disturbi Evolutivi specifici

L'accoglienza e l'inserimento degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici prevede le seguenti fasi di attuazione:

Orientamento in entrata

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Famiglia	Visita la scuola e può avere un colloquio con le figure di riferimento dei vari Plessi per conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e fare presente eventuali situazioni di disagio o difficoltà.	Nei giorni dell'Open Day (dicembre/gennaio) o quando richiesto

Iscrizione e raccolta documentazione

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Famiglia	Compila il modulo di iscrizione on-line barrando la casella DSA se l'alunno è certificato in base alla L. 170/2010	Entro il termine stabilito dal Ministero
	Consegna in segreteria la documentazione: - certificazione specialistica e/o diagnosi clinica - PDP dell'anno scolastico precedente	Entro 1 mese dalla chiusura delle iscrizioni
Ufficio di segreteria	Protocolla tutta la documentazione e la consegna alla funzione strumentale	
	Comunica l'avvenuta iscrizione al Dirigente Scolastico e alla F.S. BES	Dopo aver ricevuto la documentazione

Accoglienza – Condivisione delle informazioni

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Referente alunni Docenti del CdC e/o team docente	Condividono tutte le informazioni acquisite dall'esame della documentazione e dal primo colloquio informativo con la famiglia	Settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico o dopo l'acquisizione della documentazione

Inserimento - Analisi della situazione iniziale

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Docenti del team e CdC	Accolgono l'alunno del gruppo classe favorendone l'inclusione: presentazione degli alunni	Settembre/ottobre
	Procedono all'**osservazione** per individuare: gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie didattiche adeguate alle caratteristiche dell'alunno certificato con DES. la presenza di alunni con DSA o altri Disturbi Evolutivi Specifici privi di documentazione clinica;	
Team docente Coordinatore di classe	*Rileva l'alunno* con DES e coordina le modalità di intervento (PDP/altre azioni senza predisporre PDP)	primo C.d.c. (Ottobre)
	In caso di sospetto DES attiva la procedura di recupero/potenziamento per ridurre/superare le difficoltà e, eventualmente, avvia l'iter di approfondimento diagnostico informando la famiglia	

Progettazione dell'intervento didattico.

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Team docent e C.d.C.	Delibera e propone/aggiorna il Piano di Studi Personalizzato. Nel caso in cui non venga previsto un PDP dovrà comunque farsi carico delle difficoltà mostrate dall'alunno e personalizzare il piano di studi indipendentemente dalla sua formalizzazione annotando le azioni che i docenti decidono di mettere in atto. In presenza di certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento i docenti sono tenuti ad intervenire obbligatoriamente con la stesura del PDP.	primo C.d.c. (Ottobre) primo C.d.c. (Ottobre)
	Redige e approva il P.D.P con l'indicazione delle strategie di intervento didattico, i criteri di valutazione degli apprendimenti, gli strumenti compensativi e le misure dispensative. Il documento viene sottoscritto da tutti i docenti del Cdc e dal Dirigente scolastico.	Nel C. d. c. di Novembre

Coordinatore di classe	Motiva opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte (procedere/non procedere alla redazione/aggiornamento del PDP) sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013). Allega al PDP tale relazione.	
	Presenta il PDP alla famiglia e all'alunno per la condivisione e accettazione. Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione, per iscritto, del diniego, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell'alunno, ma si procede, comunque, all'attivazione di un percorso non formalizzato, che rientra in una normale azione didattica e non richiede l'acquisizione di un'autorizzazione ufficiale da parte della famiglia.	Entro il primo trimestre scolastico per le certificazioni depositate prima dell'inizio dell'anno scolastico; entro 30 giorni dal protocollo per le diagnosi depositate in corso di anno scolastico e, comunque, entro il 31 marzo per l'applicazione del PDP nell'anno in corso.
	Protocolla il PDP in segreteria, l'originale verrà inserito nel fascicolo personale dell'alunno e una copia, su richiesta formale, alla famiglia.	

Attuazione dell'intervento didattico - educativo

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Team docente Docenti del C.d.C.	Attuano le attività e le strategie programmate nel P.D.P. o gli interventi deliberati ma non formalizzati, monitorando l'efficacia delle misure adottate.	Durante tutto l'anno

Verifica e valutazione intermedia

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Docenti del CdC e team docente	Verificano e analizzano in itinere i risultati ottenuti e propongono la modifica del Piano in caso di inadeguatezza o inefficacia degli strumenti o strategie adottate.	Durante tutto l'anno
Docenti del CdC e team docente	Monitorano l'efficacia del Piano didattico personalizzato e il raggiungimento degli obiettivi prefissati	Al termine del primo quadrimestre (Dopo gli scrutini)

Coordinatore di classe e/o team docente	Fa una breve relazione in cui rileva difficoltà o incongruenze, una sintetica valutazione dell'alunno e propone un'eventuale modifica del PDP.	

Verifica e valutazione finale

	AZIONI *Cosa?*	TEMPI *Quando?*
	Verifica e valuta i risultati conseguiti dall'alunno	Scrutinio secondo quadrimestre

Documenti e strumenti per l'inclusione

Certificazione specialistica

Per "certificazione" si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni della Legge 170/2010, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalla suddetta legge e dalla normativa di riferimento (nota Miur 2563 del 22/11/2013).

Piano didattico personalizzato (PDP)

Il PDP è il documento di programmazione con il quale la scuola definisce, monitora e documenta, secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze particolari, ciò al fine di garantire ad ognuno il successo formativo.

Il PDP, come previsto dalle Linee guida, deve contenere: dati anagrafici dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate, Patto di corresponsabilità con la famiglia.

Per ciascuna disciplina vanno individuati gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l'alunno deve acquisire nell'anno scolastico. Vanno precisate le strategie metodologico‑didattiche a lui più adatte, cioè che tengano conto dei suoi tempi di elaborazione, di produzione, di comprensione delle consegne.

Inoltre, la quantità delle attività di studio deve essere compatibile con le sue specifiche possibilità, capacità e potenzialità. Quindi saranno indicati anche la giusta quantità di compiti e di richieste in fase di verifica e l'uso di mediatori didattici che possono facilitargli l'apprendimento (immagini, schemi, mappe ...). Devono essere precisate le modalità di verifica (per es., tempi più lunghi per le prove scritte; testo della verifica scritta in formato digitale; riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; interrogazioni programmate con supporto di mappe, cartine, immagini, ecc.; prove orali per compensare le prove scritte, …) e i criteri di valutazione (per es. non valutazione degli errori ortografici; valutazione delle conoscenze e non delle carenze; valutazione attenta più ai contenuti che alla forma).

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di DSA, il team docente e il C.d.C è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione sulla base di ben fondate motivazioni pedagogiche e didattiche.

Il PDP viene sottoscritto dal team docente e/o dal c.d.c, dalla famiglia e dal Dirigente scolastico. La sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell'alunno: la firma del Dirigente scolastico sancisce l'applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti sottolinea la responsabilità nella scelta e nell'attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate e la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell'applicazione del documento stesso.

I DSA e le lingue straniere

L'Istituto attua ogni strategia didattica per consentire l'apprendimento delle lingue straniere nel rispetto dei seguenti criteri:

- privilegiare l'espressione orale;
- ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune;
- progettare, presentare e valutare le prove scritte secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Strumenti e misure dispensative

La scuola richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi, elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.

A tal proposito le *Linee Guida* allegate al **DM del 12 Luglio 2011** suggeriscono, quali strategie e strumenti compensativi:

- insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta;
- insegnare all'alunno modalità di lettura, anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell'evidenziazione di parole chiave;
- la presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- la sintesi vocale, con i relativi software;
- l'utilizzo di libri o vocabolari digitali;
- la possibilità di acquisire contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.
- la possibilità di semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale e sintattica.
- l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possano facilitare la comprensione, la memorizzazione e la produzione di testi
- l'uso del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- l'uso di calcolatrice, tabella pitagorica e formulario personalizzato;
- usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste;
- per l'area di calcolo, analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi e pianificarne in modo mirato il potenziamento;
- per quel che riguarda le lingue straniere, assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte, consegnare possibilmente il testo scritto qualche giorno prima della lezione e ridurre adeguatamente il carico di lavoro.

Per quel che concerne le misure dispensative, le Linee Guida indicano la dispensa:

- usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste;
- per l'area di calcolo, analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi e pianificarne in modo mirato il potenziamento;
- per quel che riguarda le lingue straniere, assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte, consegnare possibilmente il testo scritto qualche giorno prima della lezione e ridurre adeguatamente il carico di lavoro.

Per quel che concerne le misure dispensative, le Linee Guida indicano la dispensa:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata;
- dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

INVALSI

Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2024-25 per gli alunni con bisogni educativi speciali

Precisazione generale sulle misure compensative

Nel presente documento si fa riferimento a PEI e PDP.
Per le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della l. n. 104/1992 e della l. n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di un PDP (Piano Didattico Personalizzato), non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionale allo svolgimento delle prove INVALSI.
Per tutti gli altri alunni con bisogni educativi speciali che non sono in possesso di un PDP non sono previsti strumenti compensativi.

Scuola primaria – classe seconda e quinta

	Documento di riferimento	Svolgimento prove	Strumenti compensativi
Disabilità	PEI	Decide la scuola Eventuale dispensa da una o più prove	Sì I docenti di classe possono predisporre specifici adattamenti
DSA	PDP	Eventuale dispensa dalla prova di inglese (per la quinta primaria)	Sì
Altri BES	PDP	Sì	Sì

Scuola secondaria di primo grado – classe terza

	Documento di riferimento	Svolgimento prove	Strumenti compensativi forniti da INVALSI: Tempo aggiuntivo/ Sintetizzatore Vocale (text to speech)	Altri strumenti	Requisito di ammissione all'esame
Disabilità	PEI	Decide la scuola Eventuale esonero da una o più prove	Sì	Il CDC predispone autonomamente una prova in base alle esigenze dell'alunno. In questo caso non è previsto il rilascio della certificazione da parte dell'INVALSI	Possono non sostenere tutte le prove standardizzate ed essere ammessi comunque all'esame
DSA	PDP	Sì Eventuale dispensa dalla prova di inglese	Sì	/	Sì
Altri BES	PDP	Sì	Sì	/	Sì

Area 3 - Situazioni di svantaggio e/o disagio

Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale

Principali caratteristiche

Con questa definizione la normativa fa riferimento a tutte quelle **situazioni**, che possono avere **carattere transitorio**, in cui gli alunni si trovino a vivere e dover affrontare problematiche connesse allo *svantaggio socio–economico, linguistico e culturale* (difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse) o a forme di *disagio comportamentale, relazionale, psicologico* (fragilità emotiva e psicologica o con particolari problemi di salute, quali problemi alimentari) o derivanti da particolari condizioni *fisico-biologiche* (malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti, gravi patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia prolungata oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l'aumentato rischio di infezioni).

Si tratta di situazioni molto eterogenee e che variano da caso a caso, connesse al vissuto personale, ai

tratti soggettivi e al contesto familiare, sociale e culturale in cui l'alunno è inserito.

Vivere una situazione di svantaggio significa che l'alunno vive un'esperienza personale di fragilità emotiva e psicologica che condiziona le sue relazioni con l'ambiente, i contesti e le persone e che può determinare, in ambito scolastico, varie criticità che possono esplicitarsi in un basso rendimento scolastico rispetto alle reali capacità dell'alunno, scarsa autostima, assenteismo o partecipazione passiva alle attività scolastiche, abbandono scolastico e/o frequenza del tutto incostante.

Particolare è, inoltre, la situazione di alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche**.**

La scuola deve garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione agli alunni non di madrelingua italiana mettendo in atto attività di supporto allo studio e percorsi linguistici di italiano,
contribuendo al loro pieno inserimento nel contesto socio-culturale del territorio e al senso di appartenenza alla comunità scolastica, cittadina e nazionale.
Si tratta di favorire lo scambio promuovendo la ricchezza insita nell'appartenenza a diverse culture ed educando tutti gli alunni ad essere "cittadini del mondo".

Normativa dì Riferimento

Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"
Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative"
Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali- chiarimenti"
DPR n. 394, art. 45, del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
Linee guida MIUR per l'integrazione degli alunni stranieri 2 febbraio 2014
C.M. n. 4233 del 19/02/2014 Trasmissione delle Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri
D.lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"
D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"
DPR n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"
Legge 28 Marzo 2003 n.53 Riforma Moratti
DL 59/2004 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n°53
CM24/2006 Linee guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri
MIUR 2007 La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione
OM 252/2016 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
Nota MIUR Prot. n. 1586 del 11 marzo 2014 Indicazioni operative per la gestione degli interventi relativi alla scuola in ospedale e a domicilio.
C.M. n. 56 Prot. n. 591 del 4 luglio 2003 "La scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare" **Linee guida MIUR dicembre 2003** "Il servizio di Istruzione domiciliare - Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado"
Nota prot. n.2939 del 28 aprile 2015 "Servizio di scuola in ospedale e a domicilio".

Individuazione

Non tutti i casi di svantaggio o disagio possono avere una causa sanitaria e quindi essere certificati; in mancanza di diagnosi cliniche occorre fare riferimento a situazioni oggettive, ad esempio a segnalazioni dei servizi sociali o della famiglia, a relazioni di uno specialista o allo status di alunni stranieri.

In mancanza di dati oggettivi la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 stabilisce che è discrezione del team docente e Consiglio di classe stabilire se l'alunno versi in un caso di svantaggio o disagio, eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti; tale scelta va sempre verbalizzata e motivata.

Il team docente e il Consiglio di classe, in base all'osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli alunni , ha l'opportunità di riconoscere quello o quegli studenti che, per determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche.

Riconoscendo la situazione di svantaggio il team docente e il c.d.c, non solamente rileva i bisogni educativi della situazione, ma progetta le azioni educativo/didattiche mirate a supportarlo e a favorirne il processo di crescita. È necessario, quindi, comprendere perché lo studente è in difficoltà e quali possono essere le risorse e le potenzialità su cui innestare un percorso individualizzato e personalizzato, eventualmente formalizzato in un PDP la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.

La procedura da seguire nel caso un docente individui in un alunno delle difficoltà o delle condizioni di rischio, non ancora segnalate o documentate, che rientrino nell'ambito delle situazioni di svantaggio e/o disagio, è la seguente:

1. Segnalare l'alunno;
2. Avviare una osservazione sistematica, da parte dell'intero Consiglio di Classe e team docente, delle prestazioni e atteggiamenti dell'alunno nei vari ambiti educativi
3. Condividere con tutti i docenti i risultati acquisiti e delineare la situazione dello studente;
4. Valutare il caso come BES, considerando se: la situazione comporta un ostacolo all'apprendimento e alle relazioni sociali, genera ulteriori problematiche comportamentali, un intervento con misure e strumenti specifici può essere efficace;
5. Qualora i docenti concordano nel ritenere l'alunno con bisogni educativi speciali, informeranno la Referente per l'inclusione;

6. Il Coordinatore di classe o l'insegnante prevalente contatta la famiglia per comunicare quanto riscontrato e per definire ulteriori approfondimenti.

In ogni caso, *" il Consiglio di classe e il team docente motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso"* (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013).

Procedura dì Accoglienza per Alunni in Situazioni di Svantaggio e/o Disagio

L'accoglienza e l'inserimento degli alunni in situazione di svantaggio e/o disagio prevede le seguenti fasi di attuazione:

Iscrizione e raccolta documentazione

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Famiglia	La famiglia compila il modulo di iscrizione on-line e consegna in segreteria la documentazione (se presente): - segnalazione dei Servizi sociali o relazioni di uno specialista o altra documentazione idonea ad accertare lo status di BES - **per gli alunni stranieri**: permesso di soggiorno, documenti scolastici attestanti gli studi compiuti nel Paese d'origine, altri documenti di routine	Entro il termine stabilito dal Ministero
Ufficio di segreteria	Protocolla tutta la documentazione	
	Comunica l'avvenuta iscrizione al Dirigente Scolastico e alla F.S. Inclusione	Dopo aver ricevuto la documentazione

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***

Famiglia Referente alunni	Partecipano ad incontri funzionali alla reciproca conoscenza e finalizzati a raccogliere tutte le informazioni utili a rendere efficace l'accoglienza dell'alunno e predisporre adeguati strumenti di intervento. In particolare, per gli **studenti stranieri** occorre: raccogliere informazioni relative il percorso dello studente e il livello di conoscenza dell'italiano; informare la famiglia che l'alunno deve essere sottoposto a test per l'accertamento effettivo del livello di competenza linguistica dell'italiano come L2	Settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico

Determinazione della classe

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Dirigente scolastico Referente alunni	Determinano la sezione avendo cura di creare classi eterogenee con la presenza di un numero equilibrato di alunni con differenti specificità Gli **alunni stranieri** devono essere inseriti in una classe corrispondente all'età anagrafica. La legge prevede che si possa derogare tenendo conto (DPR 394/99, art.45): dell'ordinamento degli studi nel Paese d'origine dell'alunno, che può determinare l'iscrizione in una classe immediatamente inferiore o superiore; dell'accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno (ma la mancata competenza linguistica non può assolutamente determinare l'iscrizione dell'alunno in una classe inferiore); del titolo di studio posseduto dall'alunno.	Al nuovo ingresso dell'alunno

Commissione Inclusione + docenti coordinatori della classe dove l'alunno viene inserito + insegnante di italiano (SS1G)	Somministra agli **studenti stranieri** un test bilingue per la prima conoscenza dell'alunno. Somministra un test per la valutazione delle competenze lessicali e grammaticali dal livello A1 al B1 per gli studenti stranieri di italiano per definirne il livello. Si suggerisce ai docenti di integrare il test con almeno una prova di produzione/interazione orale per la valutazione delle competenze linguistiche dei propri studenti, in ingresso. Alcuni argomenti possibili, da scegliere e adattare nella consegna: - descrivere un'immagine che rappresenta una scena; - parlare di sé in modo più dettagliato possibile; - raccontare un'esperienza passata; - parlare dei propri sogni e progetti per il futuro; - parlare del proprio paese d'origine; - esprimere la propria opinione su un argomento di attualità. Redige la situazione di partenza alla quale allega il test di accertamento del livello linguistico Tutto il materiale raccolto va inserito nel fascicolo personale dell'alunno per diventare base su cui organizzare il PDP.	Al nuovo ingresso dell'alunno

Condivisione delle informazioni

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Referente alunni team docente o Docenti del CdC	Condividono tutte le informazioni acquisite dall'esame della documentazione e dal primo colloquio informativo con la famiglia	Dopo l'individuazione dell'alunno con BES

Inserimento - Analisi della situazione

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***

Team docente o Docenti del CdC	Procedono all'**osservazione sistematica** per individuare: strategie e metodologie didattiche adeguate stabilire l'eventuale necessità di un Piano Didattico Personalizzato la presenza di alunni con BES privi di documentazione specifica e/o non ancora segnalati	Dopo circa un mese dall'ingresso dell'alunno

Progettazione e attuazione dell'intervento didattico.

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Team docente e C.d.C.	Concorda le strategie da adottare per favorire la piena inclusione e il successo formativo dello studente, individuando le seguenti opportunità: Redigere il Piano di Studi Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, qualora si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici (Nota MIUR n.2562 del 2013), la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento Non prevedere la stesura di un PDP, ma si deve comunque fare carico delle difficoltà mostrate dall'alunno e personalizzare il piano di studi adottando strumenti e procedure più semplici ed informali, per adattare l'intervento ai bisogni individuali e alle effettive capacità dello studente.	Dopo l'individuazione dell'alunno con BES
	Motiva opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; Presenta il PDP alla famiglia per la condivisione e accettazione dopo la sottoscrizione da parte del team docente e/o C.d.c. e del Dirigente scolastico	Il team docente e il Cdc dopo l'individuazione dell'alunno con BES
	Consegna il PDP alla F.S.Inclusione e le firme in segreteria per inserirlo nel fascicolo personale dell'alunno e fornendone copia, su richiesta formale, alla famiglia.	

Verifica e valutazione

SOGGETTI ***Chi?***	**AZIONI** ***Cosa?***	**TEMPI** ***Quando?***
Team docente e Docenti del CdC	Monitorano e verificano i risultati ottenuti e propongono la modifica del Piano di lavoro in caso di inadeguatezza o inefficacia degli strumenti o strategie adottate.	Incontri periodici dei docenti quando se ne ravvisa la necessità.

La valutazione degli studenti stranieri

La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico –per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare –diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofoni che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. È prioritario, in tal senso, che si favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

Protocollo farmaci

La somministrazione dei farmaci a scuola deve essere resa possibile in presenza di un alunno affetto da una patologia certificata, che ne prescriva l'assoluta necessità di erogazione in orario scolastico. In tal caso deve essere definito uno specifico Piano Terapeutico, predisposto dalla scuola in collaborazione con i Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dei Pediatri di Libera Scelta e/o dei Medici di Medicina Generale, con l'indicazione di criteri e modalità di erogazione. La somministrazione di un farmaco può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario nei casi in cui essa si configuri come un'attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto. Per quello che riguarda la modulistica si fa riferimento alla circolare n 321 del 10-01-2017 e ai modelli pubblicati sul sito della Direzione Generale che applicano la D.G.R.T.n.653/2015. In particolare secondo la Deliberazione della Giunta Regione Toscana 25maggio 2015, n. 653, occorre:

1. certificazione medica con attestazione per la somministrazione dei farmaci nei locali ed in orario scolastico e piano terapeutico;
2. richiesta di somministrazione farmaco/i nei locali ed in orario scolastico;
3. verbale di consegna alla scuola del farmaco;
4. piano di intervento personalizzato (PIP).

Procedura per gli alunni che necessitano del servizio di Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale

Per gli alunni affetti da gravi patologie o impediti per malattia a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni anche non continuativi, l'Istituto, in ottemperanza alla Legge n. 440/97, previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, avvia un progetto di Istruzione Domiciliare e/o Scuola in Ospedale

Tali servizi rappresentano una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio che assicura l'effettiva possibilità di continuare il proprio percorso formativo attraverso azioni individualizzate.

Le patologie che consentono l'attivazione dell'istruzione domiciliare o Scuola in Ospedale sono le seguenti:

- Patologie onco – ematologiche.
- Patologie croniche invalidanti, che comportano l'allontanamento periodico dalla scuola.
- Malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti.
- Patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l'aumentato rischio di infezioni.

Le dette patologie devono essere dettagliatamente certificate dalla struttura ospedaliera in cui l'alunno è stato ricoverato, così come il periodo di impedimento alla frequenza scolastica.

Tutti i periodi d'istruzione domiciliare e/o ospedaliera sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 122/09, ai fini della validità dell'anno scolastico.